

## Da Madame Bâ a Salvo Montalbano: breve viaggio alla scoperta del carattere narrativo del diritto.

di

Luigi Viola\*

**SOMMARIO:** 1. La strana vicenda del permesso di soggiorno di Madame Bâ; - 2. L'irrelevanza del binomio vero/falso; - 3. Una giuridicità (forse) attenuata, ma pur sempre presente; - 4. Non bastava Madame Bâ, ci si mettono anche l'Unione Europea ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; - 5. Da Marguerite Bâ a Salvo Montalbano: la chiusura del cerchio.

### 1. La strana vicenda del permesso di soggiorno di Madame Bâ

Punto di partenza del (breve) itinerario alla scoperta del carattere narrativo del diritto proposto in queste pagine e condotto secondo l'approccio *diritto e letteratura*<sup>1</sup>, è una particolare vicenda originata dal bellissimo romanzo di Erik Orsenna<sup>2</sup> intitolato

---

\* Consigliere Tar Toscana e Professore a contratto di diritto sportivo nell'Università degli Studi di Udine.

<sup>1</sup> Per un'introduzione generale all'approccio diritto e letteratura, si richiamano solo A. SANSONE, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Giuffrè, Milano, 2001; M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2009, 273 e ss.; C. FARALLI, *Le origini di "Diritto e Letteratura" nel realismo americano*, *ivi*, 2012, 81 e ss.; M.P. MITTICA, *Cosa accade di là dall'oceano? Diritto e letteratura in Europa*, in *Anamorphosis-Revista internacional de direito e literatura*, 2015, 1, 3 e ss. Tra le opere più importanti in materia, si vedano almeno le opere di R. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Giappichelli, Torino, 2008 (pionieristica ed ancora attualissima), J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita*, Laterza, Roma-Bari, 2002 (secondo l'approccio della psicologia della cultura) e F. OST, *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, Odile Jacob, Parigi, 2004 (per tanti versi, la più organica e comprensiva).

<sup>2</sup> Tra l'altro, lo scrittore Erik Orsenna, oggi all'*Académie française*, non può essere considerato estraneo all'ambiente giuridico per le funzioni svolte (con il vero nome di Erik Arnoult) presso lo staff della Presidenza Mitterrand e, successivamente, presso il *Conseil d'État* francese (che ha lasciato con la qualifica di *conseiller*); esperienza che ha lasciato la sicura conoscenza dei meccanismi amministrativi relativi ai visti di ingresso ed alla cooperazione allo sviluppo che risulta evidente a chiunque abbia letto *Madame Bâ*.

*Madame Bâ*<sup>3</sup>; come si ricorderà, si tratta di un romanzo del 2003 che ruota intorno ai tentativi di una donna del Mali, Marguerite Bâ, di entrare sul territorio francese per recuperare il nipote prediletto, “rapito” e portato in Francia da “*deux ogres*” in blazer e cravatta (due cercatori di giovani talenti calcistici), per essere poi “scartato” dal mondo del calcio francese e abbandonato in una problematica situazione sul territorio francese.

In particolare, l'intera narrazione è articolata intorno ad un ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (un *recours gracieux*<sup>4</sup>) presentato da Madame Bâ, con l'assistenza di un avvocato, Benoît Fabiani, impegnato nella difficile opera di riportare la straripante personalità del personaggio al modulo amministrativo (il *formulaire* n°13-0021), destinato alla richiesta di un visto temporaneo di entrata sul territorio francese e integralmente inglobato nel libro, in tutta la sua aridità burocratica<sup>5</sup>.

Ed in effetti, la parte più bella del libro è proprio quella che evidenzia l'impossibilità di riportare la complessità e vivacità di una donna del Mali (ma, a ben vedere, di qualsiasi essere umano) alla logica semplificante di un formulario; basti pensare all'evidente difficoltà che trova Madame Bâ a compilare la parte del modulo relativa all'affidabilità della famiglia, senza indicare il cocodrillo (il “*tana*” della famiglia) o a sintetizzare, nelle indicazioni relative allo stato civile, la contrastata storia d'amore con il marito.

Particolarmente interessante è poi la parte del libro relativa all'indicazione del sesso del richiedente prevista dal *formulaire* n°13-0021 (attraverso la solita scelta tra due quadratini con l'indicazione M ed F), che non riesce certo a ricomprendere e tradurre in

---

<sup>3</sup> E. ORSENNA, *Madame Bâ*, Fayard Stock, Parigi, 2003 (le citazioni in queste pagine sono dall'edizione digitale); in italiano è disponibile nell'edizione TEA del 2006. Su *Madame Bâ* si veda già L. VIOLA, *Il permesso di soggiorno di Madame Bâ: divagazioni sul giuridico tra diritto e letteratura*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2018, 2, 547 e ss. che ha anticipato alcune delle considerazioni di cui ai primi tre paragrafi del presente scritto, ma in una diversa prospettiva dedicata all'approfondimento delle tassonomie dell'approccio diritto e letteratura.

<sup>4</sup> Sul *recours gracieux* nel diritto amministrativo francese, si veda S. JENNARD, *Le recours administratif dans le système juridique français*, LGDJ, Lextenso, Issy-les-Moulineaux, 2013.

<sup>5</sup> Il riferimento al formulario evidenzia già, al di là di ogni altra considerazione, come la vicenda di *Madame Bâ* si situi, fin dall'origine, proprio su uno dei punti di dialettica/scontro tra diritto e letteratura individuati da M.P. MITTICA, *diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 2010, I, 22 ed in particolare, su quello che ruota intorno al binomio *persona giuridica/personaggio letterario*, ovvero alla contrapposizione tra “il personaggio ...soggetto reale, ambivalente e imprevedibile” della letteratura e la “maschera giuridica” della persona/soggetto di diritto” (in questo caso, oltretutto, nella forzata logica riduzionistica propria del modulo).

termini burocraticamente accettabili il dramma di una donna sottoposta (peraltro contro la volontà della famiglia) alla pratica dell'escissione: "*Que puis-je répondre? Le carré blanc, à droite de la lettre M restera vide, bien sûr. L'opération ne m'a pas changée en homme. Mais que dois-je inscrire après le F? «50%», puisque ce jour-là, en haut de mes cuisses, mon sexe s'est trouvé réduit de moitié? ou «30%» ou «75%», tout dépend de la valeur qu'on accorde à ce qu'on m'a ôté*"<sup>6</sup>.

Le complesse vicende di Madame Bâ<sup>7</sup> meriterebbero sicuramente ulteriori riflessioni approfondite anche nell'ambito dell'approccio *diritto e letteratura* (soprattutto, per l'impietosa descrizione dei meccanismi dell'immigrazione e della tratta di esseri umani), oltre che secondo altri approcci; particolarmente rilevanti appaiono (almeno a giudizio di chi scrive) i legami con alcune tematiche classiche dell'antropologia giuridica (come l'escissione<sup>8</sup>) o l'analisi impietosa di certi meccanismi della cooperazione allo sviluppo<sup>9</sup>.

In questa sede, interessa però focalizzare l'attenzione, più che sulle vicende narrate in *Madame Bâ*, sulla ripresa delle peripezie di Marguerite Bâ e del nipote che è contenuta in un libro successivo di Erik Orsenna pubblicato nel 2014, che si intitola *Mali, ô Mali*<sup>10</sup> (Orsenna, 2014) e che copre essenzialmente le vicende intercorrenti tra il rientro dei due in un Mali parzialmente occupato dagli jihadisti, fino all'intervento militare francese del 2013 ed alla liberazione di Timbuctù.

In particolare, ci interessa un (abbastanza singolare) documento che è stato incorporato nel libro e che lo stesso Orsenna<sup>11</sup> ci avverte essere autentico ed essergli stato recapitato, il 7 maggio 2003, dai *motards* della Presidenza della Repubblica, con la preghiera di consegnarlo, "*sans attendre, à Madame Bâ*"; una lettera del Presidente della

---

<sup>6</sup> E. ORSENNA, *Madame Bâ, cit.*, *Les leçons du fleuve*, Cap. 4.

<sup>7</sup> Alla fine, Marguerite Bâ, non riuscendo ad ottenere il visto d'ingresso, opterà per l'entrata in clandestinità sul territorio francese, attraverso i "soliti" canali illegali (E. ORSENNA, *Madame Bâ, cit.*, *Mémoire complémentaire*).

<sup>8</sup> Sulle mutilazioni genitali femminili, si vedano L. MANCINI, *Introduzione all'antropologia giuridica*. Giappichelli, Torino, 2015, Cap, IV, 3 (citazione dall'edizione digitale); Id, «Prevenire, contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale femminile». *Un'analisi sociologica della legge n. 7/2006*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2017, 399 e ss.

<sup>9</sup> Per la centralità, nella logica della globalizzazione, del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti della cooperazione allo sviluppo, si rinvia a L. VIOLA, *Globalizzazione e giudice amministrativo*, in *Federalismi.it*, 2017, 7, 22 e ss.

<sup>10</sup> E. ORSENNA, *Mali, ô Mali*, Fayard Stock, Parigi, 2014 (citazioni dall'edizione digitale).

<sup>11</sup> Nei *Remerciements* a chiusura di E. ORSENNA, *Mali, ô Mali, cit.*

Repubblica dell'epoca, Jacques Chirac, direttamente indirizzata a Marguerite Bâ e che riscontra proprio quel lunghissimo e complicato *recours gracieux* che ha preso lo spazio del (quasi) intero primo libro della saga della famiglia Bâ.

Si tratta certo di una lettera che fa onore a chi l'ha scritta ed alle istituzioni politiche francesi e che si apre con le scuse per i tempi lunghi della risposta, dettati dalla necessità di "*prendre le temps de lire votre lettre. Prendre le temps de remonter avec elle, avec vous, au coeur de l'Afrique, jusqu'aux sources de l'immigration. Prendre le temps, à travers le récit d'une femme soninké, d'entendre l'adresse de tout un continent*<sup>12</sup> ».

La lettera di Jacques Chirac continua poi richiamando il sentimento di urgenza e ingiustizia originato dal libro (che rende impossibile "*ne pas vouloir se battre, mobiliser toutes les énergies et toutes les volontés pour refuser la fatalité et le renoncement*") e si chiude con l'auspicio di continuare a discutere ancora di questi temi con Madame Bâ e con la chiosa che più direttamente ci interessa, costituita dalla concessione di un visto d'ingresso sul territorio nazionale ("*sans attendre, je veux dès à présent..... d'ores et déjà vous annoncer que votre visa vous est accordé*").

Eccoci pertanto arrivati al vero punto di partenza di questo scritto: forse per la prima volta, siamo in presenza di un atto della Presidenza della Repubblica francese (forse non un vero e proprio visto di ingresso sul territorio nazionale, ma certamente una lettera di uno dei suoi organi costituzionali) indirizzato, non ad un destinatario in carne ed ossa, ma al personaggio di un romanzo e che origina da un *recours gracieux* che esiste solo nelle pagine di un romanzo e che non risulta, in realtà, mai essere stato presentato.

Come dire che i due piani della realtà e della finzione si intrecciano e si scambiano, per cui abbiamo un *recours gracieux* (che prende praticamente quasi l'intero *Madame Bâ*) opera di *fiction* che produce l'intervento reale del Presidente della Repubblica e una lettera ufficiale (se è stata resa nota da Erik Orsenna dobbiamo ritenere che non avesse carattere confidenziale, così come dobbiamo concludere per la natura reale e non romanzesca della stessa) che finisce nelle pagine di un libro (*Mali, ô Mali*), diventando parte integrante del secondo capitolo della saga della famiglia Bâ.

---

<sup>12</sup> E. ORSENNA, *Mali, ô Mali, cit.*, Vol AF 3872 Paris-Bamako.

Sicuramente, si tratta di un tema interessante a livello letterario e (forse) politologico; ai nostri fini, interessa però soprattutto l'aspetto più propriamente giuridico della vicenda, che si può sintetizzare nella duplice domanda: ma la lettera di Jacques Chirac è da ascrivere al mondo del diritto o ad altri mondi (politico; letterario)? e, in ipotesi di risposta positiva al primo quesito, a quale tipologia di diritto può essere riportata?

## 2. L'irrelevanza del binomio vero/falso

Indubbiamente la prima tentazione di un giurista davanti ad un visto di ingresso sul territorio nazionale come quello concesso a Marguerite Bâ è quella di concludere per la nullità radicale/inesistenza del provvedimento per inesistenza del destinatario e impossibilità giuridica dell'oggetto (l'entrata sul territorio nazionale del personaggio di un romanzo), con conseguenziale irrilevanza giuridica dell'atto; senza particolari ed ulteriori approfondimenti, si può poi assicurare che si tratta di una soluzione certamente valida, sia per il diritto italiano, che per il diritto francese.

A ben guardare, la "prima risposta" di un giurista sopra richiamata costituisce una soluzione del problema tutta organizzata, in buona sostanza, sul principio di realtà e che tende a radicare la distinzione tra diritto e letteratura sulla stessa "differenza tra storie di fatti realmente accaduti, azioni e situazioni della vita ordinaria e storie inventate, di fantasia, tutt'al più verosimili<sup>13</sup>", così escludendo la giuridicità di vicende e procedimenti che attengono al (diverso) mondo della fantasia.

Una delle acquisizioni più generali del movimento *diritto e letteratura* è però proprio l'evidenziazione di una radice comune ai due ambiti che è costituita dall'aspetto narrativo<sup>14</sup> che conferisce un significato ad un universo normativo (il cd. *nomos*) che "soltanto (per) una piccola parte è codificato come legge, per cui il diritto positivo deve essere considerato una dimensione giuridica come le altre<sup>15</sup>"; in questa prospettiva, "ogni prescrizione esige di essere situata in un discorso, ovvero di essere provvista di una storia e di un destino, di un inizio e di una fine, di una spiegazione e di una

---

<sup>13</sup> M.P. MITTICA, *diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, cit., 18.

<sup>14</sup> In questa prospettiva, l'opera di riferimento è ancora quella di R. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, cit.

<sup>15</sup> M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, cit., 281.

finalità; e ogni narrazione esige di essere compresa da una prospettiva prescrittiva: esige la propria morale. La storia e la letteratura non possono sfuggire da un universo normativo; e non può la prescrizione che, per quanto incorporata in un testo giuridico, non sfugge dalla propria origine e dal proprio fine nell'esperienza: ovvero non può sottrarsi alle narrazioni che la nostra immaginazione proietta sulla realtà materiale<sup>16</sup>.

In sostanziale continuità con il "diritto antico, ove le leggi prendevano un andamento di piccoli racconti, e come ancora oggi emerge nel diritto di origine giurisprudenziale, il giuridico ha (pertanto) per vocazione di offrire «modelli narrativi» che il giudice confronta con il racconto costruito a partire dai fatti rilevati nella causa<sup>17</sup>"; l'intero mondo delle relazioni sociali può quindi essere concepito "come un universo normativo caratterizzato dalla narrazione, in cui i testi narrativi si diversificano nelle loro forme – alcuni codificandosi appunto in leggi e in altri testi della cultura – ma che in ogni caso sono tutti di carattere normativo, quanto meno nel contesto dell'attività interpretativa che richiedono<sup>18</sup>".

In questa prospettiva aperta alle acquisizioni dell'antropologia culturale e della psicologia della cultura, risulta evidente come tutte le narrazioni (sia letterarie che giuridiche) producano significati e pertanto contribuiscano a creare un contesto simbolico che prescinde dalla distinzione tra realtà e finzione: "le pratiche narrative sono e producono realtà, qualunque sia la loro fonte, per cui non serve distinguere tra verità e fiction, ma si deve fare riferimento al contesto simbolico, come del resto richiede una qualsiasi prospettiva di tipo culturale<sup>19</sup>".

---

<sup>16</sup> R. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, cit., 18 e 21 ove si rileva anche (a pag. 21) come "le prescrizioni ed i principi giuridici non ...(siano) solamente richieste rivolte a noi dalla società, dal popolo, dal sovrano o da Dio. Essi sono segni attraverso i quali comunichiamo".

<sup>17</sup> M. VAN DE KERCHOVE e F. OST, *Il diritto ovvero i paradigmi del gioco*, Giuffrè, Milano, traduzione italiana 1994, 119; il "formidabile uso della narrazione per esplorare le grandi problematiche normative" proprio della tradizione giuridica ebraica e greca era già stato sottolineato da R. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, cit., 19, nota 8. Su questi temi, si veda anche il fondamentale e completo F. OST, *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, cit.

<sup>18</sup> M.P. MITTICA, *diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, cit., 18.

<sup>19</sup> M.P. MITTICA, *diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, cit., 18; del resto, già J. CARBONNIER, *Sociologie juridique*, P.U.F., Parigi, 1978, 287 rilevava, con riferimento ai principi giuridici dettati dall'Antico testamento, dal

Il (facile) discrimine basato sul binomio vero/falso sopra richiamato appare pertanto strutturalmente inidoneo<sup>20</sup> a sbrogliare la complicata “matassa” del rapporto tra diritto e letteratura, indubbiamente caratterizzata da forme di confronto e interazione decisamente più complesse e che devono dare conto, ad un tempo, degli aspetti comuni (la narrazione; l’aspetto simbolico; ecc.) e delle differenze tra i due mondi; occorre pertanto trovare “diverse soluzioni” che tentino di coniugare le analogie e le differenze tra il diritto e la creazione artistica, secondo una prospettiva più articolata della (semplice) dicotomia reale/irreale sopra richiamata.

Un primo possibile quadro ricostruttivo può essere individuato nella posizione di chi, come Jerome Bruner, tenta di coniugare le acquisizioni della psicologia della cultura con le categorie (soprattutto) della *common law*; in questa prospettiva, i racconti “narrativi antagonisti, retorici e partigiani” forniti dalle parti in giudizio sono destinati a fondersi e ad essere superati dal racconto fornito dal giudice che risulta assistito dalla “legittimità del diritto (che) si fonda sulla tradizione, sulla persuasione consolidata che avrete giustizia in tribunale e che sarete trattati come lo sono stati altri prima di voi in situazioni paragonabili<sup>21</sup>”; la linea di differenziazione tra diritto e letteratura è pertanto costituita, da un lato, dall’obbligo del racconto del giudice di legittimarsi “invocando il passato, facendo appello al precedente” (così soddisfacendo l’esigenza fondamentale alla prevedibilità delle decisioni) e stabilendo “le linee di precedenti...(così dando vita ad) un procedimento affine alla collocazione di un racconto in un genere letterario” e, dall’altro lato, dalle limitazioni imposte alla narrazione delle parti che devono sottostare, a differenza della letteratura, a “procedure per mantenere i racconti delle parti in causa entro limiti riconoscibili<sup>22</sup>”.

In buona sostanza, siamo quindi in presenza di una ricostruzione sistematica in cui “la letteratura, che sfrutta l’apparenza della realtà, guarda al possibile, al figurativo. Il

---

Talmud o dalle favole di La Fontaine (incorporate nel *droit coutumier français*), come “*le conte est entendu comme une règle de conduite*”.

<sup>20</sup> Sempre M.P. MITTICA, *diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La commessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, cit., 19 rileva giustamente come “sarebbe troppo ingenuo ricondurre diritto e letteratura a binomi come vero/falso o peggio ancora reale/irreale: sarebbe come negare quanto stiamo dicendo sulla costruzione narrativa della realtà”.

<sup>21</sup> J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita*, cit., Cap. II *Il diritto e la letteratura*, par. II.

<sup>22</sup> J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita*, cit., Cap. I, *Gli impieghi del racconto*, par. II e Cap. II *Il diritto e la letteratura*, par. II.

diritto guarda all'effettivo, al letterale, alla memoria del passato. La letteratura eccede nel fantastico, il diritto nella banalità dell'abituale, ma sono facce della stessa medaglia<sup>23</sup>".

Una diversa ipotesi ricostruttiva più aperta anche al "terzo incomodo" costituito dalla tecnica è poi quella di Alain Supiot che ha giustamente rilevato come l'esperienza giuridica sia esattamente a mezza strada tra l'arte e la tecnica: "*le Droit occupe quant à lui une position à mi-chemin entre l'art et la technique. Sa référence ultime n'est ni la vérité, ni l'esthétique, mais la justice ..... une règle de droit peut être injuste. Mais dire qu'elle est injuste, c'est justement la référer à ce qu'elle devrait être. Comme l'art, le Droit évolue dans un monde fictionnel .... Mais comme la technique, il vise à agir sur le monde réel et doit donc en tenir compte*<sup>24</sup>"; in buona sostanza, sarebbe quindi proprio il riferimento essenziale alla giustizia e al *dover essere* a delineare il terreno comune tra diritto e arte (nel nostro caso, la letteratura), mentre la possibilità di agire sul mondo reale verrebbe ad individuare (dall'altro lato, per così dire) il terreno comune tra diritto e tecnica, così delineando un *terzo modo di essere* che è, allo stesso tempo, attinente ad un *monde fictionnel* (il *dover essere*) e destinato a tenere conto e ad operare sulla realtà, come per la tecnica<sup>25</sup>.

Si tratta certamente di un'ipotesi ricostruttiva affascinante e dotata di un grande equilibrio ricostruttivo ma che, sicuramente, non esaurisce totalmente la dialettica tra diritto ed arte (in questo caso, letteratura); oltre ad impostazioni che si limitano, in buona sostanza, ad evidenziare solo le analogie tra diritto e arte<sup>26</sup> sono, infatti,

---

<sup>23</sup> J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, cit.*, Cap. II *Il diritto e la letteratura*, par. VII.

<sup>24</sup> A. SUPIOT, *La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-2014)*, Fayard, Parigi, 2015, *Introduction* (citazioni dall'edizione digitale); risultano abbastanza evidenti i legami sussistenti tra l'impostazione di Alain Supiot e l'antropologia dogmatica di Pierre Legendre: "*Love to Arts, l'amour des arts – ce qui, dans la tradition, inclut le savoir-faire juridique. Bien entendu, les arts, c'est aussi l'esthétique des institutions*" (P. LEGENDRE, *Fantômes de l'État en France. Parcelles d'histoire*, Fayard, Parigi, 2015, Cap. V, *Dénier les jeunes fonctionnaires: entrer dans la conscience du temps mondial. La France, les valeurs et la question de l'État*; citazione dall'edizione digitale).

<sup>25</sup> In questa prospettiva, sembra collocarsi anche Bruno Latour, quando individua la sostanziale differenza tra finzione letteraria e diritto (accomunati dalla natura fittizia) nella funzione propria del diritto di "*répare(r) les dégâts créés*" (B. LATOUR, *La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État*, La Découverte, Parigi, 2002, 294) dalla realtà, mentre sarebbe propria della letteratura/finzione la più limitata funzione di trasportare il lettore in un'altra dimensione; in buona sostanza, una posizione a metà strada tra Jerome Bruner e Alain Supiot.

<sup>26</sup> Le analogie tra diritto e arte sono sottolineate anche da F. GALGANO, *Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture*, Ed. Compositori, Bologna, 2009, 11, che risale, al proposito, a



evidenziabili in dottrina anche percorsi ricostruttivi meno generalizzanti e più articolati che cercano di individuare i punti di contrasto tra i due mondi e finiscono per analizzare la dialettica tra diritto e letteratura secondo più coppie di opposti, come: *riduzione della complessità/osservazione complessa della realtà* (in cui la riduzione selettiva di complessità della realtà propria del diritto secondo la prospettiva di Niklas Luhmann si contrappone alla complessità del reale rispecchiata dalla letteratura), *gestione del conflitto/rifiuto della violenza* (in cui la “necessità di gestire il conflitto sociale” propria del diritto, si contrappone ai “sentimenti vitali (tesi alla vita) dell’uomo” espressi dalla letteratura), *consolidato/possibile o canonico/alternativo* (in cui, alternativamente, il diritto e la letteratura possono assumere i ruoli “di stabilizzare le aspettative e di .... rovesciare punti di vista”) e *persona giuridica/personaggio letterario* (in cui il “ruolo stereotipato” della persona giuridica si contrappone alla complessità, ambivalenza e imprevedibilità della persona umana rispecchiate dalla letteratura”<sup>27</sup>).

Siamo pertanto in presenza di una dialettica tra diritto e letteratura che non si esaurisce certamente nella dicotomia vero/falso o reale/irreale e che evidenzia, ad un tempo, una natura comune e delle differenze; natura comune<sup>28</sup> che probabilmente costituisce l’unico punto fermo della materia e che ha trovato una felice espressione nella posizione di chi, piuttosto che di storici, scienziati sociali o giuristi, preferisce parlare di “scrittori di una scienza sociale”, così valorizzando proprio quel “carattere narrativo di alcune scienze sociali (o tutte)”<sup>29</sup> che costituisce il terreno comune (anche) tra letteratura e diritto.

---

Leibniz; anche F. CARINGELLA, *10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi*, Mondadori, Milano, 2017, 6, nota 4 rileva come il diritto sia un’arte, citando, al proposito, F. NIETZSCHE, *Frammenti postumi 1885-1997*, Adelphi, Milano, 1975, 7.

<sup>27</sup> Schema ricostruttivo e citazioni sono da M.P. MITTICA, *diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, cit., 21 e ss.

<sup>28</sup> In certe materie (come, ad es., il diritto d’asilo), la comune attinenza della letteratura e del diritto alla narrazione appare particolarmente evidente e “scoperta” ed induce i giudici ad utilizzare tecniche decisorie sostanzialmente analoghe a quelle della critica letteraria: al proposito, si rinvia a L. VIOLA, *Raccontare il diritto d’asilo*, in corso di pubblicazione in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2021, 1.

<sup>29</sup> J. M. PEREZ COLLADOS, *Scrittori alla deriva. La finzione nella storia e nel diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2014, 210, che richiama Luhmann, Foucault e Lévinas e così conclude (a p. 234): “sarebbe come dire che là dove ci sono stati accademici da ora dovrebbero esserci scrittori. Scrittori che impiegano finzioni come un romanziere, però con il limite imposto dal proprio genere narrativo: la verosimiglianza è la frontiera del romanziere, i fatti del passato costituiscono la frontiera della storico; e l’equità è la frontiera del diritto”.

Secondo un diverso percorso ricostruttivo, l'impossibilità di utilizzare il binomio vero/falso o reale/irreale ai fini di una (alquanto sbrigativa) soluzione della vicenda del permesso di soggiorno di Madame Bâ è evidenziata anche dagli esiti dell'analisi storica del ricorso alla *fictio legis* nel diritto romano operata da Yan Thomas in un famosissimo saggio<sup>30</sup>; come ampiamente noto, si tratta di un breve scritto che ricostruisce la vicenda relativa all'ampia utilizzazione, da parte dei giuristi romani "sovversivi del fatto", di una tecnica che consiste "nel travestire i fatti, dichiarandoli altri da ciò che realmente sono, e nel trarre da questa stessa adulterazione le conseguenze giuridiche che sarebbero connesse alla verità che si finge, se questa esistesse nei limiti che le si attribuiscono"<sup>31</sup>.

Una tecnica di "alterazione della realtà" in sede di interpretazione giuridica che risulta molto applicata dai giuristi romani (che non la consideravano una problema) e che è stata successivamente ridimensionata dall'imporsi della religione cattolica e dalle rielaborazioni del diritto medievale, ma che, nell'impostazione di Yan Thomas, ci porta, non solo ad interrogarci "sul rapporto che unisce fondamentalmente diritto e finzione, positività giuridica e costruzione, in breve, sul radicale scollamento tra l'istituzionalità e il mondo delle cose della natura"<sup>32</sup>, ma anche a concludere per la necessità di ricostruire il ricorso alla finzione giuridica nei termini non convenzionali di "un modo radicale di costruire le istituzioni giuridiche agli antipodi di ogni verità tangibile. Un modo, in altri termini, di sottolineare lo scarto costitutivo rispetto al fatto come costitutivo del diritto"<sup>33</sup>.

Una caratteristica quindi "universale" dell'esperienza giuridica e che viene a trascendere l'esperienza giuridica romana, testimoniando di quel naturale "scollamento" tra diritto e realtà<sup>34</sup> che sostanzialmente conferma l'attinenza anche del diritto ad un *monde fictionnel*.

---

<sup>30</sup> Y. THOMAS, *Fictio legis*, Quodlibet, Macerata, 2011; l'importanza del saggio di Yan Thomas (uscito in Francia nel 1995) anche nel campo del diritto pubblico/amministrativo è sottolineata da B. LATOUR, *La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État*, cit., 68.

<sup>31</sup> Y. THOMAS, *Fictio legis*, cit., 23.

<sup>32</sup> Y. THOMAS, *Fictio legis*, cit., 23.

<sup>33</sup> Y. THOMAS, *Fictio legis*, cit., 24.

<sup>34</sup> Quello "scarto rispetto al fatto come costitutivo di diritto" richiamato da Y. THOMAS, *Fictio legis*, cit., 24 come una caratteristica essenziale del diritto.

Non ha pertanto molto senso continuare ad utilizzare la dicotomia vero/falso o reale/irreale in un contesto in cui risulta ormai evidente come anche il diritto, come la letteratura, attenga ad un *monde fictionnel* in cui, se del caso, anche la verità può essere alterata attraverso il ricorso alla *fictio iuris*, ove sussista una qualche utilità giuridica.

Una qualche utilità giuridica; il punto centrale è pertanto proprio quello di individuare quale sia la possibile utilità giuridica della concessione di un permesso di soggiorno al personaggio di un romanzo e quali siano le funzioni “all’opera” nella vicenda che ci occupa.

### 3. Una giuridicità (forse) attenuata, ma pur sempre presente

A questo proposito, un qualche ausilio può derivare dall’ormai tradizionale analisi che la sociologia del diritto riserva alla cd. scissione tra effetti manifesti ed effetti latenti degli atti giuridici; come ampiamente noto, si tratta di un campo d’analisi che si situa all’interno della problematica più generale della “non attuazione delle norme<sup>35</sup>” e che ha trovato concreta espressione nella categoria delle cd. “leggi manifesto” (che soddisfano l’interesse avuto di mira dal legislatore, più a livello declamatorio che a livello reale), in testi normativi che soddisfano effettivamente interessi diversi da quelli enunciati o nel fenomeno del cd. sommerso amministrativo<sup>36</sup>: “il fatto dell’inefficacia delle leggi non esclude la possibilità che queste leggi abbiano degli “effetti latenti”, effetti che possono essere così definiti in base alla ben nota distinzione elaborata da Merton tra funzioni manifeste e funzioni latenti delle istituzioni sociali<sup>37</sup>”.

---

<sup>35</sup> R. TREVES, *Sociologia del diritto*, Einaudi, Torino, III ed. 1987, 240 e ss; V. FERRARI, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, 2004, Laterza, Roma-Bari, cap. III, 2 (citazioni dall’edizione digitale).

<sup>36</sup> Le problematiche relative al cd. sommerso amministrativo sono trattate da R. BETTINI, *Sociologia del diritto amministrativo*, Franco Angeli, Milano, 2000, 147 e 154 e ss.; per l’applicazione dell’impostazione in discorso alla problematica dei cd. nullafacenti nella p.a., si rinvia a L. VIOLA, *Tra diritto del lavoro pubblico e letteratura: divagazioni sulle diverse versioni della Golemlegende e sui nullafacenti pubblici*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 2015, 3-4, 549 e ss.

<sup>37</sup> R. TREVES, *Sociologia del diritto*, cit., 241; troppo riduttiva e semplicistica appare l’impostazione di M.L. GHEZZI, *Le ceneri del diritto. La dissoluzione dello Stato democratico in Italia*, Mimesis, Milano-Udine, 2007, 59, che considera eufemistico il riferimento agli effetti latenti delle norme, ritenendo il fenomeno espressione solo di un legislatore che non merita “di conservare un consenso sociale”.

In particolare, l'orientamento sopra richiamato opera un riferimento preciso al fenomeno delle cd. "leggi manifesto" ovvero ad alcuni provvedimenti normativi (negli esempi richiamati da Renato Treves, relativi all'esperienza giuridica norvegese, ma si tratta di fenomeno che può essere agevolmente rilevato anche in Italia o in altri paesi) di difficile se non impossibile applicazione e che mai hanno trovato concreta applicazione (dei provvedimenti quindi praticamente inesistenti a livello di *effetti manifesti* delle norme), ma che hanno comunque esplicitato efficacia a livello di *effetti latenti*, venendo ad integrare la riaffermazione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (come nel caso della legge norvegese sul lavoro domestico) o ad assumere altre funzioni nel complicato (e spesso precario) equilibrio tra governo e opposizione<sup>38</sup>.

Del resto, la logica delle "leggi manifesto" appare sostanzialmente diversa da quella delle leggi "ordinarie"; il fatto stesso che una legge sia emanata permette, infatti, "ai suoi proponenti di usarla come strumento di propaganda....(e gli) oppositori possono, a loro volta, criticarla pubblicamente...il potenziale simbolico della legge può (pertanto) esprimersi in due direzioni e...in alcuni casi, non rari, una legge esistente, ma inoperante può giovare a entrambe le parti, l'una soddisfatta della sua esistenza, l'altra della sua mancata applicazione<sup>39</sup>".

Il riferimento all'analisi di Renato Treves e Vincenzo Ferrari delle "leggi manifesto" appare, per certi versi, risolutivo; se non si dubita della giuridicità di "leggi-manifesto" di impossibile applicazione (di pura *fiction* in un certo senso) è perché queste leggi evidenziano, a livello di *effetti latenti*, un contesto simbolico che attiene al giuridico e che è ritenuto non privo di senso (ed anzi, in un certo senso, è ritenuto l'utile riaffermazione di un principio dell'ordinamento, come nel caso della legge norvegese sul lavoro domestico sopra richiamata); del tutto analogamente, il visto di ingresso sul territorio nazionale concesso a Marguerite Bâ appare di impossibile applicazione al livello degli *effetti manifesti*, ma mantiene una sua validità a livello di *effetti latenti*, costituendo la riaffermazione di principi sull'accoglienza da sempre propri della comunità sociale e giuridica francese (e che il Presidente della Repubblica Jacques Chirac ha ritenuto di dover riaffermare, proprio con la lettera a Madame Bâ).

---

<sup>38</sup> R. TREVES, *Sociologia del diritto*, cit., 241-242.

<sup>39</sup> V. FERRARI, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, cit., cap. III, 2.

Del resto, allo stesso risultato della rilevanza giuridica del visto di ingresso accordato a Madame Bâ si perviene anche attraverso un diverso percorso argomentativo che parte dall'analisi della categoria della cd. *soft law* (soprattutto dell'Unione europea), ovvero delle "regole di condotta che, in linea di principio, non sono dotate per legge di forza vincolante, ma che, nondimeno, possono produrre effetti pratici"<sup>40</sup>.

A questo proposito, è stato preliminarmente rilevato come, per comprendere il fenomeno, occorra liberarsi della prospettiva tradizionale (qualificata come propria dell'avvocato) "della dottrina giuridica (che) mira soprattutto ad analizzare, ridurre a sistema e dare un'interpretazione delle norme, dimostrandone la coerenza e, se necessario, sottoponendone a critica le contraddizioni.....(ed adottare la diversa prospettiva) di chi elabora politiche (e che) considera invece il diritto essenzialmente come uno strumento e si chiede se ed in quale modo esso contribuisca al raggiungimento degli obiettivi politici"<sup>41</sup>.

Anche nel caso del visto di ingresso sul territorio nazionale concesso a Marguerite Bâ siamo in presenza di una vicenda praticamente irrilevante e non interessante nella prospettiva che Francis Snyder qualifica come propria dell'avvocato e che risulta rivolta "principalmente a ricercare una soluzione a specifici problemi di diritto, che sorgono in casi particolari o vengono sottoposti all'avvocato dai suoi clienti"<sup>42</sup>, ma che trova giustificazione nella diversa prospettiva del decisore pubblico (in questo caso, il Presidente della Repubblica) che ha preso l'occasione dalla pubblicazione di *Madame Bâ* per inviare un messaggio al governo, all'amministrazione ed all'intera comunità sociale francese, contenente, in buona sostanza, la riaffermazione di alcuni principi in materia di accoglienza che non trovavano congrua applicazione nel contesto evidenziato nel libro di Erik Orsenna.

---

<sup>40</sup> F. SNYDER, *Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea*, in *Soc. diritto*, 1993, 1, 80; sul *soft law* si vedano anche G. DE MINICO, *Soft law*, in *Il diritto-Enciclopedia giuridica*, Il Sole-24 ore, Milano, 2007, vol. XV, 221) e M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010, Cap. I, par. 5 (citazione dall'edizione digitale 2011).

<sup>41</sup>F. SNYDER, *Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea*, cit., 79; anche M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, cit., Cap. I, par. 5 sottolinea l'importanza che, nella *soft law*, assume l'aspetto funzionale relativo alla "capacità di assicurare determinate prestazioni".

<sup>42</sup> F. SNYDER, *Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea*, cit., 79.

Del resto, l'indubbia capacità della *soft law* di sviluppare "altre capacità (del diritto) per farsi ascoltare e per ricevere attenzione e applicazione" è stata ampiamente rilevata dalla dottrina che ha altresì sottolineato la stretta attinenza della categoria alla "dimensione comunicativa del diritto, che ha assunto un rilievo crescente nel tempo"<sup>43</sup>. Questa logica prevalentemente comunicativa del diritto appare poi fortemente presente nel campo del diritto costituzionale, proprio con particolare riferimento alla figura del Presidente della Repubblica; anche a chi non sia uno specialista di diritto costituzionale (italiano o francese), appare, infatti, di tutta evidenza come, nella vicenda che ci occupa, il Presidente della Repubblica si sia avvalso di quella facoltà di inviare "messaggi" ad organi pubblici o alla collettività che costituisce una tipica esplicitazione della figura presidenziale (pur caratterizzata da notevoli differenziazioni nelle "versioni" italiana e francese)<sup>44</sup>.

Del resto, si tratta di una forma di "comunicazione" tra il Presidente della Repubblica francese e gli altri organi dello Stato che non risulta per nulla inconsueta o sconosciuta all'esperienza concreta della stessa Presidenza Chirac; la dottrina giuridica<sup>45</sup> ha, infatti, ampiamente evidenziato il nesso diretto sussistente tra il discorso di Jacques Chirac del 16 luglio 1995 alla commemorazione *de la rafle du Vel d'Hiv* e la successiva giurisprudenza del *Conseil d'État* e del *Tribunal administratif de Toulouse* che ha (innovativamente) ammesso la responsabilità dello Stato francese nella deportazione degli ebrei; in buona sostanza, si tratta, pertanto di un "circuito" tra Presidenza della Repubblica ed altri organi dello Stato che, in altre occasioni, ha prodotto i suoi (storici) frutti e che (forse) si voleva attivare anche nella vicenda che ci occupa.

---

<sup>43</sup> M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto, cit.*, Cap. I, par. 5.

<sup>44</sup> Sul potere di esternazione del Presidente della Repubblica nell'ordinamento italiano, si veda (l'ormai classico) L. PALADIN, *Presidente della Repubblica*, in *Enc. diritto*, Giuffrè, Milano, 1986, XXXV che, con riferimento ai "cosiddetti messaggi in forma libera: contraddistinti non solo e non tanto dalla circostanza di andare esenti - per definizione - da ogni controfirma ministeriale, bensì dal fatto di essere direttamente rivolti alla pubblica opinione ovvero al popolo, invece che alle Camere del Parlamento" del Presidente della Repubblica, conclude giustamente per la natura non privata degli stessi ("venendo da tale fonte, i messaggi sono ben altro che parole e ..., in ogni caso, una parola del presidente pesa sulla bilancia più di mille parole di ognuno di noi"). Sui legami tra potere di esternazione e messaggio del Presidente della Repubblica italiana e funzione di indirizzo politico, si veda l'altrettanto classico T. MARTINES, *Indirizzo politico*, in *Enc. diritto*, Giuffrè, Milano, 1971, XXI, par. 13.

<sup>45</sup> D. LOCHAK, *Le droit et les juifs en France depuis la Révolution*, Dalloz, Parigi, 2009, 224 e ss.

Ad avviso di chi scrive, è pertanto impossibile non concludere per la natura giuridica del visto di ingresso sul territorio nazionale concesso a Marguerite Bâ; una giuridicità che non è ovviamente possibile riconoscere nella ristretta prospettiva che Francis Snyder considera come propria dell'avvocato (e che guarda agli effetti manifesti e concreti del provvedimento), ma che appare evidente ove si abbia riferimento al contesto simbolico del provvedimento (che ha evidente attinenza all'aspetto giuridico e non a quello strettamente letterario), agli effetti latenti dell'atto (che importano la riaffermazione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico francese) ed alla prospettiva del decisore pubblico (più ampia di quella dell'avvocato e tesa a raggiungere risultati di rilievo giuridico anche con strumenti di *soft law* non forniti di forza obbligatoria).

Del resto, le tre prospettive sopra richiamate sono caratterizzate da una comune attinenza, piuttosto che alla concezione strettamente positivista del diritto (la prospettiva che Francis Snyder considera come propria dell'avvocato), ad una "prospettiva che studia il diritto nel suo contesto.... (e che) può essere riassunta per i nostri scopi nel modo seguente: o il diritto viene considerato dal punto di vista di altre discipline, utilizzando le loro teorie e i loro metodi di analisi, oppure il diritto fornisce solo un punto di partenza, che deve essere, però, collocato in un più ampio contesto, sociale, economico, politico o culturale che sia; entrambe le ipotesi vogliono in definitiva contribuire ad una teoria sociale del diritto<sup>46</sup>".

In buona sostanza, è pertanto solo questione di "visuale" e la vicenda in discorso cambia indubbiamente prospettiva ove si passi dalla ristretta visuale del positivismo giuridico ad una prospettiva in cui il diritto è contestualizzato attraverso il riferimento alla sociologia, all'antropologia giuridica o alla psicologia della cultura<sup>47</sup>.

#### **4. Non bastava Madame Bâ, ci si mettono anche l'Unione Europea ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana**

---

<sup>46</sup> F. SNYDER, *Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea*, cit., 79-80.

<sup>47</sup> Del resto, l'intero ambito problematico richiamato in queste pagine è ben sintetizzato da J. CARBONNIER, *Sociologie juridique*, cit., 1978, p. 170 che plasticamente rileva come anche "*un act nul, un commentaire aberrant peuvent être sociologiquement significatifs*", così valorizzando appieno la propria "doppia" natura di civilista e sociologo del diritto ed esprimendo al meglio la tensione che è alla base della sua opera.

Fino a questo punto abbiamo seguito ed approfondito le complicate vicende di Marguerite Bâ e del suo permesso di soggiorno; una vicenda certo paradigmatica ed interessante sotto il profilo dell'approfondimento del rapporto tra diritto e letteratura, ma che rimane pur sempre "di nicchia" e certamente non viene ad interessare la vita quotidiana del pratico del diritto (dell'avvocato, per dirla con Francis Snyder).

Negli ultimi anni, le cose hanno però cominciato a cambiare in maniera significativa e vicende simili al permesso di soggiorno di Madame Bâ hanno iniziato ad aumentare, originando atti giuridici che si manifestano, sempre di più (ed in maniera palese), come frutto di contaminazione tra diritto e letteratura e che danno nuovo interesse all'analisi prospettata alle pagine precedenti.

Ha cominciato il Parlamento Europeo nel 2017, emanando una risoluzione (la risoluzione P8\_TA(2017) 0051 del 16 febbraio 2017<sup>48</sup>) recante "raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica" che, piuttosto che citare studi relativi agli effetti sociali o ai pericoli della robotica, ha preferito partire dagli esempi offerti dalla letteratura citando, già a partire dal considerando A, una serie di creazioni letterarie, "dal mostro di *Frankenstein* ideato da Mary Shelley (per arrivare) al mito classico di Pigmaleone, passando per la storia del *Golem* di Praga e il robot di *Karel Čapek*<sup>49</sup>" e poi continuando sullo stesso registro, affrontando la problematica dell'impossibilità di convertire in codice macchina le cd. leggi di Asimov<sup>50</sup> (considerando T) sulla base di un chiaro riferimento a "leggi di

---

<sup>48</sup> Accessibile all'indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html); sulla risoluzione, si veda O. RUSSO, *Io, persona robot. Il nuovo diritto pubblico della robotica*, in *Amministrativamente*, 2018, n. 3-4.

<sup>49</sup> Ritorna quindi la *Golemlegende* che ha già costituito oggetto di approfondimento, all'interno dell'approccio diritto e letteratura (L. VIOLA, *Tra diritto del lavoro pubblico e letteratura: divagazioni sulle diverse versioni della Golemlegende e sui nullafacenti pubblici*, cit., 549 e ss.).

<sup>50</sup> Così sintetizzate dalla stessa risoluzione: "(1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. (cfr. Isaac Asimov, *Circolo vizioso*, 1942) e (0) Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno" (risoluzione 16 febbraio 2017 P8\_TA(2017) 0051 del Parlamento europeo, nota 1 al considerando T).



programmazione” dei *robot nate*, in realtà, in ambito letterario e non nell’ambito “informatico” di pertinenza<sup>51</sup>.

In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di un atto comunitario che parte ed utilizza materiali letterari, per affrontare una delle problematiche più complesse ed interessanti dei prossimi anni; risulta pertanto confermata la particolare “apertura” del diritto comunitario (riportabile o meno alla categoria del cd. *soft law*) ad utilizzare i materiali più diversi e provenienti dagli ambiti più lontani (in questo caso, la letteratura) quando risultino particolarmente rispondenti al risultato (soprattutto comunicativo) da raggiungere.

In questa logica essenzialmente comunicativa, bisogna ammettere che il riferimento alle “leggi di Asimov” mantiene una sua forte validità, soprattutto in un campo, come la disciplina normativa della robotica che, per larghi tratti, deve essere, per il momento, solamente “immaginato” e non è ancora pienamente compreso in tutti i suoi postulati (che la letteratura permette di “anticipare” e valutare forse meglio di analisi più ancorate allo sviluppo attuale della materia).

Risulta però evidente come l’inserimento di un riferimento *per relationem* ad un’opera letteraria in un atto giuridico dell’Unione Europea apra un campo nuovo (ed in un certo senso, inesplorato) all’interpretazione giuridica che la dottrina potrebbe essere indotta ad affrontare in un prossimo futuro (ove, ovviamente, una tale tendenza dovesse consolidarsi); a questo proposito, appare abbastanza facile preconizzare (non occorre essere Asimov per farlo) controversie giuridiche che finiscano con l’incentrarsi, in realtà, intorno all’interpretazione di un riferimento ad un’opera letteraria “incorporato” in una fattispecie giuridica; altrettanto facile risulta poi preconizzare le forti opposizioni dei teorici della certezza giuridica che non vedrebbero certo di buon occhio l’allargamento della fattispecie giuridica ad un terreno, come quello della critica letteraria, che è stato finora (e fortunatamente) indenne da quel fascio di preoccupazioni riportabili alla categoria della certezza giuridica.

---

<sup>51</sup> Il parallelo tra innovazione scientifica e finzione letteraria appare quasi “scontato” in un contesto in cui è stato sottolineato che “*créer un personnage ou construire un automate répond à la même logique de découverte et d’invention pour l’homme de lettres ou l’homme de science*” (D. BOURCIER, *De l’intelligence artificielle à la personne virtuelle: Émergence d’une entité juridique?*, in *Droit et société*, 2001, 3, 847, 1 947 e ss.).

La finalità primaria di questo scritto non è però l'esame approfondito della risoluzione P8\_TA(2017) 0051 del 16 febbraio 2017 del Parlamento europeo, quanto riportare l'attenzione su un secondo episodio che nasce da una sicura esigenza della moderna vita giudiziaria, costituita dalla necessità di "anonimizzare" i provvedimenti del giudice che contengano dati idonei a rivelare l'identità o altri dati personali delle parti in giudizio; nell'ordinamento italiano si tratta di un'esigenza che è regolamentata dagli artt. 51 e 52 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che trova applicazione (come nella prassi della Giustizia amministrativa italiana) unitamente al più recente regolamento UE n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016<sup>52</sup>.

Di norma l'esigenza di anonimizzazione dei dati identificativi o personali delle parti in contenziosi particolarmente sensibili trova espressione nella sostituzione dei dati idonei ad identificare le parti con appositi *omissis* inseriti da un programma apposito (in buona sostanza, una funzionalità "trova e sostituisci" simile a quella di Word); un recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<sup>53</sup> ha però utilizzato una tecnica innovativa caratterizzata dall'inserimento di una *premessa*<sup>54</sup> alla motivazione vera e propria, finalizzata ad esplicitare la sostituzione con "pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali" dei dati idonei ad individuare le parti (nominativi; date; organi amministrativi che hanno emesso gli atti impugnati; sede dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di primo grado; ecc.); in questo modo, l'apposizione degli *omissis* viene ad essere limitata alla sola premessa, sulla base di una nuova soluzione che, proprio per il suo carattere innovativo, costituisce oggetto di una specifica motivazione: "il Collegio non ignora che la legge sulla *privacy* si limita a prescrivere che vengano "omissati" i nomi delle persone indicate nella sentenza al fine di scongiurare qualsiasi danno alla loro immagine,

---

<sup>52</sup> Al proposito, si rinvia a R. DE NICTOLIS e V. POLI, *Il diritto all'anonimato nel processo (art. 52 d.leg. 30 giugno 2003 n. 196)*, in *Giust. civ.*, 2003, II, 495 e G. GRASSO, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Foro it.*, 2018, anno 2018, parte V, col. 349.

<sup>53</sup> C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

<sup>54</sup> Non a caso definito, da uno dei primi commenti alla sentenza, "un trafiletto che elenca "personaggi e interpreti"" (G. SAPORITO, *Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia*, in *Il Sole-24 ore*, 31 dicembre 2020, 32).

mentre non dispone che tali nomi possano venir sostituiti con pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali.

Ritiene, tuttavia, che la semplice (e sola) sostituzione dei nomi delle persone con l'espressione "*omissis*" o con sostantivi indicativi della posizione processuale di queste ultime (quali "l'attore", il "convenuto", il "ricorrente" il "resistente", "l'appellante", "il ricorrente incidentale" etc.), o ancora con le semplici iniziali dei nomi e dei cognomi, renda la sentenza difficilmente leggibile e comprensibile, se non addirittura ostica (specialmente quando le parti sono molteplici e non tutte processuali, come avviene nei giudizi aventi ad oggetto concorsi pubblici, gare d'appalto ed interdittive antimafia); e che talvolta possa costituire un rimedio inidoneo a raggiungere l'obiettivo (come nel caso in cui si usino le iniziali del nome e del cognome, specie nei centri urbani meno popolosi, ove tale espediente non scongiura - di certo - il riconoscimento delle persone).

D'altra parte il ricorso all'uso di pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali in sostituzione dei nomi delle parti processuali o dei soggetti comunque coinvolti nel giudizio, non è espressamente vietato dalla normativa sulla *privacy*, è conforme alla sua *ratio* e diretto a realizzarne l'obiettivo di tutela, e costituisce una scelta di stile che ben può essere riservata al Collegio ed al magistrato estensore<sup>55</sup>.

Si tratta di un'innovazione che ha suscitato un certo interesse anche nella grande stampa<sup>56</sup> e che, non a caso, ha dato vita a commenti (anche a prima lettura) che potrebbero essere ritenuti in linea con l'indirizzo *diritto e letteratura*; già dal titolo del primo commento si è, infatti, parlato di "sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia" e si è sottolineata l'analogia con i testi teatrali: "come nei libretti teatrali, a ogni personaggio viene attribuito un nome di fantasia: il risultato è fluido e consente di comprendere i rapporti di contiguità, parentela, amicizia e le intese commerciali tra soggetti e i vari comportamenti<sup>57</sup>".

Al di là di qualche dubbio in ordine alla presunta "macchinosità" per gli addetti ai lavori dell'utilizzo degli pseudonimi (che, in realtà, non sussiste, perché, negli atti di causa, continuano ad essere utilizzati i veri nomi delle parti ed i veri dati identificativi),

---

<sup>55</sup> C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, *cit.*

<sup>56</sup> Soprattutto, nella giornata del 3 gennaio 2021; per tutti si veda il Corriere della Sera del 3 gennaio 2021, p. 20.

<sup>57</sup> Citazioni da G. SAPORITO, *Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia*, *cit.*, 32.

i commenti all'innovazione non si allontanano dall'aspetto più propriamente letterario; dal rimpianto per il pensionamento del "millenario uso dei personaggi "Tizio, Caio, Sempronio" a favore di nomi più attuali, semmai adeguandosi alle diverse nazionalità (in Francia si usano Pierre, Paul o Jacques e nel Regno Unito Tom, Dick and Harry)<sup>58</sup>, alla rivendicazione di una (forse presunta) origine italiana degli "attuali *legal movies* (che) hanno precedenti nella sceneggiata napoletana (isso, o malamente) e nei non dimenticati "il buono, il brutto e il cattivo" (quest'ultimo, Lee Van Cleef, non a caso, soprannominato "Sentenza")<sup>59</sup>.

Al di là di ogni considerazione in ordine ai rapporti dell'innovazione apportata dalla sentenza sopra richiamata con la sceneggiata napoletana ed alla reale conformità della soluzione con la prassi adottata da altri Stati europei (che utilizzano anche la meno macchinosa soluzione costituita dall'indicazione delle sole iniziali delle parti), risulta evidente come si tratti di una soluzione che introduce, nella redazione delle sentenze, una serie di esigenze "letterarie" che attengono, non alla "solita" redazione del testo (che deve risultare ovviamente comprensibile alle parti), ma anche alla comprensibilità da parte di chi non sia parte e risulta pertanto destinato a leggere la sentenza "quasi come un racconto con nomi di fantasia"<sup>60</sup>.

A differenza della tecnica costituita dall'apposizione degli *omissis* o dall'indicazione delle sole iniziali delle parti, si tratta poi di una "scelta di stile ... riservata al Collegio ed al magistrato estensore"<sup>61</sup> che non risulta per nulla neutra ed impone un ben maggiore sforzo di "fantasia" in capo all'estensore; già la vicenda decisa da Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza citata ha richiesto la sostituzione di ben 10 tra nomi, organi e luoghi con altrettanti nomi e dati di fantasia<sup>62</sup>, ma risulta abbastanza facile rilevare come, in contesti caratterizzati da

---

<sup>58</sup> G. SAPORITO, *Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia*, cit., 32; proprio l'utilizzazione, da parte della sentenza, di nomi e cognomi molto presenti sul territorio italiano (del tipo "Giovanni Bianchi" o "Antonio Neri") porta proprio a chiedersi se non sarebbe stato meglio l'utilizzo dei più neutri "Tizio, Caio, Sempronio" che, almeno, avrebbe evitato rischi inutili di omonimia.

<sup>59</sup> G. SAPORITO, *Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia*, cit., 32.

<sup>60</sup> G. SAPORITO, *Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia*, cit., 32.

<sup>61</sup> C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, cit.

<sup>62</sup> Fra cui, come già rilevato, abbondano purtroppo i "Giovanni Bianchi", "Antonio Neri" et similia che potrebbero costituire occasione di omonimia.

“centri urbani meno popolosi<sup>63</sup>” ed in cui risulta più facile l’identificazione dei reali “attori” della vicenda, lo sforzo di “fantasia” del relatore possa (e debba, per certi versi) diventare molto più pregnante e portare ad un’alterazione dei dati reali della vicenda che potrebbe risultare ben maggiore della sostituzione operata dalla prima sentenza che ha originato l’orientamento in discorso.

Si tratta pertanto di una “scelta di stile ... riservata al Collegio ed al magistrato estensore<sup>64</sup>” che suscita più di un dubbio in ordine all’effettiva utilità di una tale complicazione ed alla complessiva gestibilità di una simile tecnica di anonimizzazione; viene, infatti, da chiedersi se, tutto sommato, ne sia valsa la pena e se era meglio continuare a praticare la tecnica dell’apposizione degli *omissis* o dell’indicazione delle sole iniziali.

Quel che è certo è che il nuovo orientamento inaugurato da C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134 conferma quanto sopra rilevato in ordine alla radice comune di diritto e letteratura ed alla stretta attinenza dei materiali giuridici alla forma narrativa<sup>65</sup>; si tratta, infatti, pur sempre, di elaborare un testo narrativo più complicato di altri perché, in più, deve evitare ogni riferimento a persone o luoghi realmente esistenti; un’esigenza che è abbastanza comune in alcune forme di narrazione (polizieschi e *legal thriller* su tutti) e che oggi sembra emergere anche nella redazione di testi giuridici come le sentenze, veicolata dalle esigenze della *privacy*.

L’approfondimento dello “strano” permesso di soggiorno rilasciato a Madame Bâ operato alle pagine precedenti deve pertanto registrare un dato di fatto ulteriore e che oggi balza all’evidenza dal nuovo orientamento in materia di tutela della *privacy* del C.G.A.; la possibilità di utilizzare la dicotomia vero/falso come discriminare tra diritto e letteratura risulta ancora più impraticabile, anche perché anche alcuni atti giuridici “classici” e di primaria importanza, come le sentenze, oggi possono incorporare anche elementi “non veri” (come i dati e i nomi di fantasia), senza, per questo, perdere il proprio carattere di giuridicità e officialità.

Potremmo dire, che, per effetto di C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, la (facile) identificazione tra diritto e mondo della realtà richiamata al secondo paragrafo

---

<sup>63</sup> C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, *cit.*

<sup>64</sup> C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, *cit.*

<sup>65</sup> L. VIOLA, *Raccontare il diritto d’asilo*, *cit.*

sia entrata definitivamente ed ulteriormente in crisi (ove già non bastassero le considerevoli critiche articolate all'interno del movimento *diritto e letteratura* sopra richiamate); non rimane pertanto altro che cercare di individuare i caratteri distintivi della giuridicità, secondo le più complicate ipotesi ricostruttive sopra richiamate e che prescindono ormai dall'utilizzazione del binomio vero/falso.

##### 5. Da Marguerite Bâ a Salvo Montalbano: la chiusura del cerchio

A conclusione di un lavoro prevalentemente articolato sulla base dell'indirizzo *diritto e letteratura*, rimane da chiedersi a quale modello letterario o opera possa essere riportata la tecnica di anonimizzazione utilizzata da C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134; se la "strana" vicenda del permesso di soggiorno rilasciato a Madame Bâ costituisce (ovviamente, solo ad avviso di chi scrive) un "sintomo evidente" della crisi di un giuridico sempre meno "puro" ed esposto alla contestazione delle scienze sociali e di altri universi di senso (come quello letterario), a quali testi letterari è possibile riportare una sentenza che costituisce oggetto, oltre che dell'ordinario lavoro sui dati reali, di un processo di creazione di dati e personaggi di fantasia?

Già ad un primo approccio, risulta evidente come la particolare tecnica di "riscrittura" utilizzata dalla sentenza 11 dicembre 2020, n. 1134 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana possa essere avvicinata ad alcune "esercitazioni" del movimento *OuLiPo* (*Ouvroir de Littérature Potentielle*) tutte giocate sulla possibilità di riscrivere in modo diverso e secondo diversi "stili" una stessa storia; in particolare, il riferimento è alla riscrittura di una semplice (e banale) vicenda quotidiana in 99 diverse versioni posta a base degli *Esercizi di stile* di Raymond Queneau<sup>66</sup> od alla verbalizzazione di un semplice furto operata dal brigadiere ne *L'Antilingua* di Italo Calvino<sup>67</sup> ed alla possibilità di una diversa riscrittura dell'accaduto operata, in sostanza, dallo stesso Calvino; ed in effetti, si tratta di testi che risultano tutti giocati sulla possibilità di raccontare diversamente una stessa storia, utilizzando

---

<sup>66</sup> R. QUENEAU, *Esercizi di stile*, Einaudi, Torino, 1983 (traduzione e introduzione di Umberto Eco).

<sup>67</sup> I. CALVINO, *L'antilingua* (1965), oggi in *Saggi 1945-1985*, Mondadori, Milano, 2007, vol. I, 155 e ss.

stili e sulla base di “preoccupazioni” (nel caso della sentenza che ci occupa, la tutela della *privacy*) diverse.

Il fatto stesso che la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sia stata emanata in Sicilia (a Palermo) permette però anche un’ulteriore analogia con le opere di Andrea Camilleri dedicate alla saga del Commissario Salvo Montalbano.

Del tutto simile è, infatti, lo scenario di riferimento, costituito da un luogo fittizio, ma che presenta tutte le caratteristiche della “sicilianità”; i romanzi del Commissario Montalbano si svolgono, infatti, nelle immaginarie Vigata e Montelusa, ovvero in città che non esistono, ma che risultano descritte come “tipiche” città siciliane ed evidenziano il sicuro riferimento alla realtà siciliana, anche se “anonimizzata” in modo da non essere riportabile ad un contesto preciso; analogamente, la vicenda che ha originato C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134 si svolge sicuramente in Sicilia (altrimenti non sarebbe stato competente in appello il C.G.A.) ed ha generica attinenza a cose anche “siciliane”<sup>68</sup>, ma non risulta riportabile, per effetto dello sforzo di anonimizzazione, ad un contesto territoriale preciso o ad imprese o persone individuate.

Potremmo dire, una città ed un contesto indubbiamente siciliano, ma di una Sicilia di fantasia che non risulta riportabile (almeno si spera, altrimenti lo sforzo di anonimizzazione sarebbe stato inutile) ad un contesto precisamente individuato.

L’analogia tra le due vicende si gioca però anche ad un livello più profondo e risulta ancora più evidente ove si abbia riferimento all’ultimo capitolo della saga di Montalbano, ovvero a *Riccardino*<sup>69</sup>, uscito postumo e che ha chiuso il ciclo, non con il racconto della morte (ovviamente, nella *fiction*) del Commissario, ma con una soluzione più originale in cui il personaggio decide di “autocancellarsi” (o “scancellarsi” nel lessico originale del Commissario) per un dissidio con l’Autore (che, in questo caso, diventa uno dei personaggi dell’opera) sulla conclusione dell’indagine, così dando vita ad un’uscita di scena che è “come ‘na morti<sup>70</sup>”; in questo caso, il carattere fittizio del personaggio, alla fine della saga, è quindi chiaramente esplicitato e la chiusura del ciclo

---

<sup>68</sup> Come l’interdittiva antimafia che però oggi è purtroppo (e comunque) presente nelle aule di giustizia dell’intera Italia.

<sup>69</sup> A. CAMILLERI, *Riccardino*, Sellerio, Palermo, 2020 (citazioni dall’edizione digitale).

<sup>70</sup> A. CAMILLERI, *Riccardino*, *cit.*, Cap. 20.

con la cancellazione del personaggio “certifica” il carattere narrativo dell’intera operazione e, risulta, infinitamente più reale<sup>71</sup> della “messa in scena” di una morte, per così dire, da *fiction*.

L’intera vicenda di *Riccardino* è però caratterizzata anche da ulteriore dualismo, oltre a quello personaggio/autore sopra richiamato; si tratta del dualismo tra il Commissario Montalbano/personaggio letterario ed il Commissario Montalbano/personaggio televisivo della fortunata serie televisiva tratta dai romanzi; un dualismo che non è nuovo, tanto che, nell’ultimo libro della serie si scopre che alcuni monologhi interiori del Commissario in precedenti vicende erano dettati, in realtà, dalla volontà di “fottere il personaggio televisivo, negandogli la possibilità di arricchirsi di certe sfumature<sup>72</sup>”, essendo ovviamente irriproducibili (o difficilmente riproducibili) in televisione; un dualismo che porta gli stessi personaggi di contorno di *Riccardino* (i curiosi accorsi all’omicidio) ad interrogarsi se si tratti del personaggio letterario o televisivo.

Dalla “gemmazione televisiva” del personaggio è quindi originata anche “una gara inutili e impari” tra i due personaggi; impari “pirchè menti che la televisioni avi milioni di spettatori, tu hai sulo a tia stisso<sup>73</sup>”; qualcosa di analogo a quanto avvenuto con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che risulta essere caratterizzata da preoccupazioni di anonimizzazione e comprensibilità all’esterno molto più ampie di quelle tipiche della sentenza “ordinaria” (che, oltre che alle parti, parla prevalentemente al ristretto uditorio del mondo giuridico<sup>74</sup>) e che, non a caso, hanno immediatamente indotto la dottrina (su questo punto, forse profetica) a prospettare l’analogia con la sceneggiata napoletana o i *legal movies*<sup>75</sup>.

Potremmo quindi dire che, come per il Commissario Montalbano, dopo C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134 siano all’opera, in ambito giudiziario, due diverse

---

<sup>71</sup> Come non richiamare, a questo proposito, la definizione di realismo di W. SITI, *Il Realismo è l'impossibile*, Roma, Nottetempo, 2013, fondata sull’«antiabitudine ...(e sul) particolare inaspettato che apre uno squarcio sulla nostra stereotipia mentale»; oggi la nostra stereotipia mentale si aspetta la conclusione di un ciclo di *noir* con il racconto della morte del personaggio e non con la decisione dello stesso di “scancellarsi” per un dissidio con l’autore.

<sup>72</sup> A. CAMILLERI, *Riccardino*, cit., Cap. 9.

<sup>73</sup> A. CAMILLERI, *Riccardino*, cit., Cap. 3.

<sup>74</sup> L’istituzionale destinazione della sentenza all’intero “uditorio” costituito da tutti i cittadini è, infatti, ristretta, nella pratica, dall’utilizzo di tecnicismi e di forme di “antilingua” che ne limitano la comprensibilità ad “uditori” ben più ristretti e tecnicizzati: L. VIOLA, *La motivazione delle decisioni del giudice amministrativo in Italia e in Francia*, in *Dir. e proc. amm.*, 2013, 1, 135 e ss.

<sup>75</sup> G. SAPORITO, *Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia*, cit., 32.



tecniche di redazione della sentenza; una tecnica più realistica che, come normale in ambito giudiziario, deve utilizzare i materiali “narrativi antagonistici, retorici e partigiani<sup>76</sup>” forniti dalle parti e molto spesso risulta (purtroppo) non esente da quell’impoverimento burocratico richiamato da Calvino<sup>77</sup> ed una tecnica più “letteraria” e libera che risulta riuscita e convincente proprio in quanto agevolmente leggibile (si deve ritenere, da un pubblico più ampio di quello “classico” delle sentenze) e quanto più possibile “sganciata” da riferimenti a luoghi o persone reali (la stessa tecnica, in sostanza dei *noir* e dei *legal movies*, oltre che della sceneggiata napoletana e che porta a prospettare una Sicilia/Vigata non riportabile ad un contesto territoriale preciso ed individuabile).

Due logiche quindi analoghe al dualismo tra un Commissario Montalbano/personaggio letterario ed il Commissario Montalbano/personaggio televisivo; una più legata ai “poveri” materiali forniti dalle parti e che risulta naturalmente meno riuscita sotto il profilo letterario (proprio per i vincoli che la attingono) ed una che, potenziando la propria attinenza ad un *monde fictionelle*, risulta naturalmente più libera e deve “fare i conti” solo con due esigenze generali di “comprensibilità” ed “anonimizzazione” che guardano ad una collettività più ampia possibile.

Due tecniche diverse che l’approccio *diritto e letteratura* permette di comprendere appieno e di cercare di prefigurare nelle (possibili) trasformazioni future.

Un punto quindi di possibile trasformazione e forse anche di (possibili) crisi future; dirà il tempo se, come avvenuto con il Commissario Montalbano, le due logiche finiranno per arrivare ad una scissione finale (e definitiva) o se sarà possibile una convivenza (magari “armata”, come appare oggi) all’interno di uno stesso contesto.

---

<sup>76</sup> J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, cit., Cap. I, Gli impieghi del racconto, par. II.*

<sup>77</sup> L. VIOLA, *La motivazione delle decisioni del giudice amministrativo in Italia e in Francia, cit.*